



Edizione di martedì 14 ottobre 2025

Esecuzione forzata

Irrilevanza della formula esecutiva anche prima della sua abrogazione
di Paolo Cagliari, Avvocato

Editoriali

TeamSystem ed Euroconference al Congresso Nazionale Forense: l'AI nello Studio legale
di Milena Montanari

Responsabilità civile

La normativa in materia di safeguarding e il contrasto dello sport alla violenza di genere e agli abusi sui minori
di Emanuele Nagni

Processo civile telematico

Risoluzione per morosità nel contratto agrario e tardiva costituzione del convenuto: termine a ritroso nel PCT
di Francesco Tedioli, Avvocato

Esecuzione forzata

Legittimazione a contraddirsi nel giudizio di divisione endoesecutiva in caso di apertura della liquidazione giudiziale a carico del comproprietario esegutato
di Paolo Cagliari, Avvocato

Responsabilità civile

Violazione del mandato e concorso tra azione di annullamento del contratto concluso dal rappresentante e azione di risarcimento del danno



di Paolo Cagliari, Avvocato

Diritti reali, condominio e locazioni

Limiti e divieti per l'accesso al fondo altrui in condominio

di Saverio Luppino, Avvocato

Diritto successorio e donazioni

La conferma di testamento nullo ex art. 590 codice civile

di Matteo Ramponi, Avvocato

Crisi di impresa

La pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi di ristrutturazione dei debiti deve precedere al deposito della domanda in tribunale

di Carlo Trentini, Avvocato

Diritto bancario

Il servizio di home banking

di Fabio Fiorucci, Avvocato

Nuove tecnologie e Studio digitale

Trasparenza verso il cliente (L. n. 132/2025): come adeguare lettere d'incarico e mandati

di Luigi Ferrajoli

Soft Skills

Ripensare la comunicazione, una nuova sfida per gli Studi Legali

di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Esecuzione forzata

Irrilevanza della formula esecutiva anche prima della sua abrogazione

di Paolo Cagliari, Avvocato



Master di specializzazione

Scopri di più

Diritto d'autore digitale

Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2025, n. 21832 – Pres. De Stefano – Rel. Guizzi

Titolo esecutivo – Notificazione del titolo esecutivo privo della formula esecutiva nel regime anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022 – Nullità – Deducibilità mediante opposizione agli atti esecutivi – Necessità di allegare lo specifico pregiudizio provocato dalla dedotta nullità a pena di inammissibilità dell'opposizione – Necessità – Condizioni

Massima: “Le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale a esso preliminare – e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell’atto di preetto e che quest’ultima sia preceduta dalla (o, quantomeno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge, che prevede la possibilità per il debitore di farne valere la mancata osservanza mediante l’opposizione agli atti esecutivi, senza condizionarlo in alcun modo alla sussistenza di un diverso e ulteriore specifico pregiudizio per il debitore, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state rispettate, solo quando la violazione dedotta abbia in modo evidente reso impossibile l’estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo, dovendosi altrimenti dichiarare l’inammissibilità della proposta opposizione”.

CASO

I terzi proprietari di un immobile assoggettato a espropriazione forzata ai sensi degli artt. 602 e seguenti c.p.c. proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c., eccependo, da un lato, che il contratto di mutuo azionato quale titolo esecutivo era privo della formula esecutiva richiesta dall’art. 475 c.p.c. (nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022) e, dall’altro lato, che il contratto di mutuo era stato notificato soltanto a loro e non anche alla società debitrice.

Il Tribunale di Torre Annunziata respingeva l’opposizione, in quanto gli opposenti non

avevano dato prova del pregiudizio subito dalla lamentata violazione dell'art. 475 c.p.c.

La sentenza era gravata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la violazione di una norma processuale, qual è quella che, prima della riforma introdotta con il d.lgs. 149/2022, prescriveva la notifica del titolo esecutivo munito della formula prevista dall'art. 475 c.p.c. anteriormente all'avvio dell'azione esecutiva, non può essere addotta quale unica ragione dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dovendo l'opponente allegare e dimostrare il concreto pregiudizio provocatogli dalla lamentata violazione, in assenza del quale l'opposizione non può trovare accoglimento.

QUESTIONI

[1] La Corte di cassazione torna a pronunciarsi sulle condizioni necessarie affinché possa essere accolta l'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. a seguito della denunciata violazione di una norma processuale (nel caso specifico, si trattava della violazione del combinato disposto degli artt. 475 e 479 c.p.c., nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in virtù del quale l'esecuzione forzata dev'essere preceduta dalla notifica, oltre che del preceppo, del titolo esecutivo munito della formula all'epoca prevista dal citato art. 475 c.p.c.).

A differenza dell'opposizione all'esecuzione, con cui viene contestato il diritto del creditore di agire esecutivamente (sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo, potendosi mettere in dubbio sia l'ammissibilità di un'azione esecutiva diretta nei confronti del soggetto verso cui è promossa, sia la possibilità di ottenere la soddisfazione coattiva del diritto invocato dal creditore, ovvero la pignorabilità dei beni a tale scopo aggrediti), l'opposizione agli atti esecutivi è lo strumento tipicamente diretto a contestare la regolarità formale (ossia la legalità e la legittimità) degli atti nei quali si articola il processo esecutivo o che ne precedono l'avvio.

La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, affermato a più riprese che la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse allastratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.

Questa regola di carattere generale, peraltro, va modulata nell'ambito del processo esecutivo, caratterizzato da una peculiare articolazione del generale principio del contraddittorio, trattandosi di un processo sostanzialmente unilaterale, incentrato sulla supremazia di uno dei due soggetti (in forza del riconoscimento del suo diritto già avvenuto in altra sede e consacrato nel titolo esecutivo) e sulla preminenza della finalità del soddisfacimento delle ragioni del creditore: in questo contesto, il contraddittorio è funzionale non tanto all'estrinsecazione di difese, ma all'acquisizione degli elementi utili per il migliore esercizio

del potere accordato all'autorità giudiziaria di garantire al creditore il soddisfacimento delle sue pretese.

Per tale ragione, se è vero che anche nel processo esecutivo la nullità derivante dalla violazione di norme inerenti alla forma degli atti è da ritenersi sanata per il fatto stesso che il debitore abbia spiegato un'opposizione basata su di essa, attestando ciò l'effettiva possibilità di difesa nonostante la dedotta nullità, è altrettanto vero che all'opponente dev'essere nondimeno consentito allegare lo specifico pregiudizio che da quella particolare violazione gli è derivato.

È ricorrente, dunque, l'affermazione per cui la notifica di un titolo esecutivo privo della formula prescritta dall'art. 475 c.p.c. (prima della sua abolizione avvenuta con l'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022) determina senz'altro un'irregolarità formale denunciabile nelle forme e nei termini previsti dall'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ma ciò non significa che il debitore opponente possa limitarsi a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.

Se talvolta l'onere di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio, diverso e ulteriore rispetto alla mera inosservanza delle prescrizioni di forma, è stato escluso, lo si deve essenzialmente alla peculiarità della nullità che veniva in rilievo nel caso concreto, trattandosi dunque di un temperamento della regola generale di cui si è dato conto in precedenza.

Più precisamente, la deroga in questione è da intendersi circoscritta all'ipotesi in cui la lesione del diritto di difesa, sia pure nel suo limitato ambito riconosciuto ai soggetti del processo esecutivo, abbia comportato con immediata e assoluta evidenza la definitiva soppressione di quelle facoltà ineliminabili riconosciute dalla legge: è il caso, per esempio, della nullità della notifica del precezzo seguito dal pignoramento che abbia impedito all'intimato di evitare il processo esecutivo, oppure della notifica del titolo esecutivo eseguita contro un debitore diverso o da un creditore diverso da quello che poi, rispettivamente, subisce o attiva l'esecuzione, ogni volta che quella notifica non abbia consentito di individuare un'azione esecutiva bene identificata non solo quanto al suo fondamento, ma soprattutto quanto ai soggetti coinvolti.

Nel caso sottoposto al loro vaglio, i giudici di legittimità non hanno riscontrato alcuna delle situazioni innanzi descritte, motivo per cui è stato confermato il rigetto dell'opposizione proposta dai terzi proprietari.

Non poteva predicarsi, infatti, incertezza in ordine al soggetto che intendeva promuovere l'azione esecutiva, inequivocabilmente individuato nel precezzo, sicché non ricorreva quel pregiudizio autoevidente che avrebbe esonerato gli opposenti dall'allegare la lesione ulteriore dei propri diritti, costituente requisito di ammissibilità dell'opposizione (posto che la diversa



questione della legittimazione del creditore ad agire esecutivamente costituiva ragione esulante dal novero di quelle spendibili nell'opposizione agli atti esecutivi ed eventualmente rilevante ai fini della proposizione di un'opposizione all'esecuzione).

In altri termini, ferma restando la generale inammissibilità della deduzione di un mero vizio del processo, non accompagnata dall'illustrazione delle ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l'esito del processo, fa eccezione il caso in cui una tale violazione abbia in modo evidente reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo, che, quando venga in rilievo la mancata notificazione del titolo in forma esecutiva (nel regime anteriore alla più volte richiamata riforma di cui al d.lgs. 149/2022), può ravvisarsi solo allorché il destinatario della notifica – finalizzata a renderlo edotto dell'intenzione del notificante di azionare il titolo in un futuro processo esecutivo, consentendogli di verificare l'esistenza e la correttezza del titolo stesso, al fine di apprestarsi ad ottemperare all'intimazione o, in alternativa, a contestarla – non sia stato messo nelle condizioni di avere contezza di ciò, dovendosi, al contrario, escludere che analoga situazione ricorra quando sia chiaro e indubitabile che la notifica è eseguita al fine di preannunciare l'esecuzione da parte del soggetto che la minaccia sulla base del titolo menzionato e parimenti notificato.

Fa eccezione, ovviamente, il caso in cui la notificazione del titolo esecutivo (munito o meno della formula che era prevista dal previgente art. 475 c.p.c.) sia totalmente mancata, essendo (auto)evidente che, in una simile evenienza, la funzione dell'adempimento prescritto dall'art. 479 c.p.c. non è stato posto in essere radicalmente e non può, dunque, ritenersi superato dalla notifica del precetto, potendo sanarsi le nullità che affliggono gli atti nulli, ma non quelli inesistenti, trattandosi di un vizio di carattere procedurale e non meramente formale.

Master di specializzazione

Diritto d'autore digitale

Scopri di più



Editoriali

TeamSystem ed Euroconference al Congresso Nazionale Forense: l'AI nello Studio legale

di Milena Montanari

**L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**
[scopri di più >](#)

Diritto, tecnologia e nuove competenze

Dal 16 al 18 ottobre, Torino ospiterà il XXXVI Congresso Nazionale Forense, appuntamento centrale per l'Avvocatura italiana. Nei tre giorni di lavori, oltre duemila professionisti discuteranno di come la tecnologia stia cambiando la professione legale e di quali strumenti serviranno per affrontare questa evoluzione.

Il titolo dell'edizione 2025, "L'Avvocato nel futuro. Pensare da legale, agire in digitale", racconta bene il senso di un confronto che non riguarda solo l'uso dell'intelligenza artificiale, ma una più ampia trasformazione culturale: il modo di lavorare, di relazionarsi con i clienti, di gestire il sapere giuridico.

In un contesto come questo, **TeamSystem è un interlocutore naturale**. Da anni il Gruppo investe sulla cultura digitale e sull'innovazione tecnologica, accompagnando Studi e professionisti in percorsi di crescita e modernizzazione. Il suo contributo al Congresso rappresenta quindi una voce autorevole e coerente con i temi al centro del dibattito.

L'AI nello Studio legale

Nel programma spicca il **workshop "L'AI nello Studio legale – Trasformazione digitale, innovazione e scenari futuri"**, organizzato da TeamSystem ed Euroconference e fissato per venerdì 17 ottobre (ore 12.00–13.00, Sala Madrid – Centro Congressi Lingotto).

L'appuntamento sarà un'occasione per scoprire come l'intelligenza artificiale possa integrarsi nel lavoro dell'avvocato, diventando un alleato concreto nella gestione delle attività quotidiane, nell'ottimizzazione dei processi e nello sviluppo di nuove competenze digitali.

A intervenire saranno **Giuseppe Busacca**, Amministratore Delegato di Euroconference e General Manager BU Professional Solutions TeamSystem, **Pablo Ambrosy**, Chief Digital and Innovation Officer di Portolano Cavallo, e **Massimiliano Di Giovanni**, Digital Publishing Product Manager di



TeamSystem.

Dall'input alla pratica quotidiana

Durante il workshop si parlerà di **come “funziona davvero” l’AI**, di perché l’input è determinante e di come cambiano i risultati quando il prompt è costruito con metodo. Verranno presentati esempi pratici: la redazione di bozze e pareri, la sintesi di testi complessi, la ricerca normativa o la gestione delle informazioni interne allo Studio.

Uno spazio sarà dedicato ai temi sensibili della privacy e della trasparenza, ma anche ai possibili bias dei sistemi generativi e alla necessità di stabilire policy interne che tutelino il rapporto con il cliente.

Innovazione consapevole e graduale

I relatori proporranno un approccio graduale all’adozione dell’intelligenza artificiale: partire da piccole integrazioni, scegliere le soluzioni giuste, coinvolgere chi si occupa di IT e compliance e, soprattutto, formare le persone.

Perché la tecnologia, spiegano, è efficace solo se lo Studio la governa. **L’obiettivo non è sostituire la competenza del legale, ma potenziarla:** liberare tempo, migliorare l’analisi, aumentare la qualità della consulenza.

Esperienze, strumenti e prospettive

Tra le esperienze che verranno illustrate, anche le soluzioni editoriali basate su AI generativa sviluppate da Euroconference, pensate per offrire interpretazioni e riferimenti giuridici contestualizzati.

In particolare, **Esperto AI Legal**, piattaforma che permette di formulare quesiti in linguaggio naturale e ricevere risposte normative puntuali, con rimandi a norme e fonti aggiornate. Un esempio concreto di come l’intelligenza artificiale possa dialogare con la competenza umana, senza sostituirla.

Scopri il programma completo del workshop e scarica la guida gratuita “Prompt e Applicativi – AI Powered”, [cliccando qui!](#)



Esperto AI Legal

**L’Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**

[scopri di più >](#)



Responsabilità civile

La normativa in materia di safeguarding e il contrasto dello sport alla violenza di genere e agli abusi sui minori

di Emanuele Nagni

Master di specializzazione

Riforma dello sport per legali

Scopri di più

La Riforma dello sport in materia di *safeguarding* ha imposto a tutti gli Enti di affiliazione e a società e associazioni sportive dilettantistiche e professionalistiche di adeguare il proprio assetto organizzativo alle finalità di tutela dei minori e prevenzione e contrasto della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, con l'obiettivo di promuovere nel mondo dello sport diritti e responsabilità per la salvaguardia di interessi di primaria importanza sociale.

Con la **legge 8 agosto 2019, n° 86**, recante le “*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*”, il legislatore ha voluto demandare l’adozione di numerose misure riguardanti, *ex multis*, l’ordinamento sportivo, il titolo sportivo, gli enti sportivi professionalistici e dilettantistici nonché il rapporto di lavoro sportivo, la professione di agente sportivo, la **semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi**.

Con particolare riferimento a quest’ultimo punto, infatti, è stato disposto dall’art. 8, co. 2°, lett. e) della legge delega il principio direttivo in materia di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive al fine di **tutelare i minori e di rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione** stabilite dal d.lgs. 11 aprile 2006, n° 198 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), come previsto dalla Carta olimpica.

Così, uno dei cinque decreti legislativi attuativi della legge delega e, in particolare, **l’art. 16 d.lgs. 28 febbraio 2021, n° 39**, rubricato “*Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport*” ha introdotto l’obbligo in capo a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite di provvedere alla redazione e all’adozione di **Linee Guida a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione** (c.d. *Safeguarding Policies*) per imporre a tutte le proprie affiliate società e associazioni sportive dilettantistiche e professionalistiche di dotarsi di un **Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva** e di un **Codice di condotta** ad esse conformi.

L'omessa adozione di Modelli organizzativi e Codici di condotta, invero, è suscettibile di sanzione disciplinare da parte dei singoli Enti di affiliazione e, secondo alcuni **Regolamenti per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati** (c.d. *Safeguarding Rules*), anche condizione per l'affiliazione della singola realtà sportiva.

Inoltre, l'art. 16, co. 4° d.lgs. 39/2021 ha chiarito che, laddove la singola società o associazione sportiva già disponga di un **Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n° 231**, deve integrarne il contenuto con misure e protocolli di salvaguardia dei minori e prevenzione delle discriminazioni nel contesto sportivo, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la valorizzazione della parità di genere tra uomo e donna nel contesto di lavoro, la tutela della posizione dei minori, il contrasto di ogni forma di violenza di genere e discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

A tal riguardo, deve poi riconoscersi l'importanza del **d.lgs. 28 febbraio 2021, n° 36**, anch'esso attuativo della legge delega, e della relativa previsione di cui all'**art. 33, co. 6°**, che ha disposto per tutte le associazioni e società sportive l'obbligo di designare un **Responsabile della protezione dei minori, contro ogni tipo di abuso e di violenza** su di essi e per la salvaguardia dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi, da comunicare all'Ente affiliante in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

Pertanto, il **Comitato Olimpico Nazionale Italiano** con **deliberazione n° 255 del 25 luglio 2023**, in attuazione delle suindicate disposizioni, ha provveduto ad approvare la costituzione di un **Osservatorio Permanente per le politiche di Safeguarding**, oltre che il modello di Regolamento da adottarsi da parte delle Federazioni Sportive e degli altri Organismi affilianti riconosciuti. Tale Osservatorio, infatti, nell'agosto 2023 ha approvato i **Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione**, quale massima espressione del diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

In altri termini, il **diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati** – non solo minori e non solo atleti, ma anche tecnici e dirigenti sportivi – con la nuova disciplina ha assunto un valore prioritario anche rispetto al risultato sportivo, al punto che ogni realtà sportiva (affiliante e affiliata) è stata chiamata all'**adozione di misure che assicurino l'effettività di tali diritti e delle relative tutele**, uniformando la propria organizzazione, le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture di gestione interna, ai predetti Principi Fondamentali.

Oltre agli adempimenti volti a promuovere e assicurare il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dei tesserati, la relativa partecipazione all'attività sportiva, nonché la piena consapevolezza di tutti in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele, le società e associazioni sportive devono garantire **comunicazione e informazione ai tesserati**.

dei rispettivi diritti, favorire la **diffusione delle politiche di safeguarding e adottare misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche**, anche mediante la **formazione** di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e che, se a contatto con i minori, sono oggi obbligati a documentare la propria negatività al **certificato antipedofilia** del Casellario giudiziale.

Questi obiettivi fondamentali, dunque, devono essere perseguiti tramite l'istituzione di un **assetto organizzativo** che possa diffondere il **messaggio etico di legalità** – esattamente come previsto dal sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al d.lgs. 231/2001 – che, in ambito sportivo, è assicurato dall'adozione e dall'efficace attuazione di Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e Codici di condotta.

Tali documenti, invero, non devono costituire un mero adempimento per le singole realtà sportive, ma divenire l'occasione per la **sensibilizzazione del mondo dello sport al contrasto dei fenomeni della violenza, del bullismo e della discriminazione**, contribuendo attivamente alla promozione e alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.

L'obiettivo della normativa in materia di *safeguarding*, insomma, mira alla previsione e al continuo aggiornamento di misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché in grado di rilevare ed eliminare tempestivamente i **rischi di comportamenti lesivi** (abusì psicologici e fisici, molestie e abusi sessuali, negligenze, incurie, abusi di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo, comportamenti discriminatori), intervenendo anche sui relativi effetti in base alla dimensione dell'ente affiliato e alle discipline sportive praticate.

Inoltre, anche mediante la nomina del Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni, che deve essere scelto dalla realtà sportiva fra coloro che siano in possesso dei requisiti di competenza, autonomia e indipendenza dalla compagine sociale, le associazioni e società sportive devono assicurare misure di contrasto ai rischi di comportamenti lesivi e istituire il proprio **sistema di gestione delle segnalazioni**, nonché garantire la tutela dei segnalanti e dei segnalati (anche in termini di identità e riservatezza del contenuto della segnalazione e di divieto di ritorsioni o discriminazioni per la segnalazione effettuata) per favorirne la tempestiva ed efficace elaborazione oltre all'assistenza alle vittime.

Il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni nominato, invero, deve gestire l'intero processo di segnalazione nel rispetto di tali principi, affinché possa valutare mediante la propria esperienza e competenza la necessità di dare corso alla segnalazione al **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding** (c.d. *Safeguarding Officer*) istituito all'interno di ogni Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata e Associazione Benemerita, che a sua volta potrà approfondire la fondatezza della segnalazione e darne comunicazione agli **organi di giustizia sportiva**.

Con il richiamato adeguamento in termini di *compliance* di tutte le realtà sportive, in buona sostanza, è stato compiuto un ulteriore passo in avanti verso l'emergenza della lotta alla



violenza di genere e agli abusi sui minori, di cui oggi anche lo sport, da sempre promotore dei messaggi di **pace e uguaglianza**, dovrà necessariamente farsi carico per salvaguardare interessi di primaria importanza sociale.

Master di specializzazione

Riforma dello sport per legali

Scopri di più

Processo civile telematico

Risoluzione per morosità nel contratto agrario e tardiva costituzione del convenuto: termine a ritroso nel PCT

di Francesco Tedioli, Avvocato

Master di specializzazione

Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi

Scopri di più

Cass., sez. III, 21 settembre 2025, n. 25742 Pres. Frasca e Rel. Positano

Contratti agrari – Affitto – Morosità nel pagamento dei canoni d'affitto – Risoluzione del contratto per grave inadempimento e condanna al rilascio dei fondi rustici affittati, nonché al pagamento di tutti i canoni insoluti fino al rilascio – Termine per il deposito della comparsa di risposta

(artt. 416, 153, 155 c.p.c.; art. 16-bis d.l. 179/2012; art. 11 d.lgs. 150/2011; art. 1284 c.c.; art. 13 d.P.R. 115/2002)

Massima: “In tema di affitto agrario, il termine a ritroso per il deposito della comparsa di risposta, qualora cada in giorno festivo o di sabato, non si proroga al primo giorno successivo non festivo, ma deve essere anticipato al giorno precedente non festivo. La regola vale anche per gli atti depositati con modalità telematiche, non incidendo la digitalizzazione sul computo dei termini processuali. L'inosservanza del termine comporta la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalle istanze istruttorie e dall'utilizzo dei documenti depositati tardivamente. In materia di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto agrario, l'affittuario può ottenere il termine di grazia soltanto ove formuli un'istanza espressa e non incompatibile con la contestazione dell'inadempimento”.

CASO

Il proprietario di un fondo rustico conveniva in giudizio la società a r.l. affittuaria, deducendo, nel proprio ricorso, la morosità della conduttrice nel pagamento dei canoni a decorrere dal 2012 e chiedendo (i) la risoluzione del contratto 11 novembre 2011, per grave inadempimento, (ii) la condanna al rilascio e (iii) al pagamento di tutti i canoni insoluti sino alla data dell'effettiva riconsegna dei terreni. Il ricorrente, tra l'altro, deduceva la nullità della clausola di durata annuale contenuta nel contratto di affitto, poiché stipulata senza l'intervento delle associazioni professionali di categoria, con conseguente applicazione della durata legale minima quindicennale ex l. n. 203/1982 e scadenza al 10 novembre 2026.

La società convenuta si costituiva il decimo giorno anteriore all'udienza fissata per il 2 dicembre 2020, e cioè domenica 22 novembre 2020, eccependo l'incompetenza del giudice adito in forza di clausola di arbitrato irrituale (art. 11 del contratto). Nel merito, contestava le pretese attoree, deducendo: (a) l'integrale pagamento del primo canone annuale di euro 11.800,00; (b) la successiva compensazione dei canoni dovuti con controcrediti derivanti da rapporti di "locazione inversa" di terreni finiti concessi dal concedente alla convenuta.

Il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata agraria – dichiarava tardiva la costituzione della convenuta, in quanto il termine a ritroso, scadendo di domenica, andava anticipato al venerdì 20 novembre 2020. Dichiarava, altresì, la decaduta della resistente da tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalle istanze istruttorie e l'inammissibilità dei documenti prodotti tardivamente. Nel merito, rigettava la domanda di nullità del contratto, accertava la durata annuale dell'affitto, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava l'affittuaria al rilascio dei terreni e al pagamento di euro 9.601,76, oltre interessi *ex art. 1284, co. 1, c.c.* dalla costituzione in mora al deposito del ricorso, ed *ex art. 1284, co. 4, c.c.* dal deposito al saldo.

Avverso tale decisione l'affittuaria proponeva appello articolato in otto motivi tra cui: tardività e rimessione in termini; inammissibilità dell'eccezione di arbitrato irrituale; valutazione dei documenti; ultrapetizione; mancata concessione del termine di grazia. Si costituiva la società concedente, che resisteva e, per l'ipotesi di riforma del capo sulla durata, proponeva appello incidentale condizionato. La Corte d'Appello – Sezione specializzata per le controversie agrarie – rigettava l'appello della società, con spese a carico dell'appellante.

La società proponeva, quindi, ricorso per cassazione affidato a sei motivi; resisteva il proprietario del fondo.

Il primo motivo di gravame riguardava la presunta tempestività della costituzione della società convenuta, che aveva depositato la comparsa di **domenica**, decimo giorno anteriore all'udienza. La ricorrente sosteneva che tale deposito dovesse ritenersi valido, potendo essere effettuato telematicamente fino alle ore 24 del giorno di scadenza, in forza dell'**art. 16-bis, co. 7, d.l. n. 179/2012**, che attribuisce rilievo alla "ricevuta di avvenuta consegna" della PEC.

Con il secondo motivo, la società affittuaria chiedeva di essere rimessa in termini, lamentando che un malfunzionamento del server ministeriale avrebbe impedito il deposito nella giornata di **sabato 21 novembre 2020** e nei giorni immediatamente precedenti.

SOLUZIONE

La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando **la sentenza impugnata**, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite e dispone l'ulteriore contributo unificato *ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002*.

QUESTIONI

La pronuncia in esame affronta principalmente due profili: da un lato, le conseguenze processuali della tardiva costituzione del convenuto e la disciplina del computo dei termini a ritroso alla luce del processo telematico; dall'altro, i presupposti per la risoluzione di un contratto di affitto agrario per morosità e la possibilità di beneficiare del termine di grazia.

La Corte di cassazione, rigettando la prima censura, ha riaffermato un principio consolidato: i **termini a ritroso**, quando scadono in giorno festivo o di sabato, **non si prorogano** al primo giorno feriale successivo, bensì si **anticipano** al giorno feriale immediatamente precedente. La *ratio* di tale soluzione consiste nel garantire che la parte destinataria dell'atto non veda ridotto il tempo minimo di difesa riconosciutole dalla legge: se, infatti, la scadenza fosse spostata in avanti, il termine utile per esaminare le difese della controparte risulterebbe indebitamente compresso.

In questo contesto la Suprema Corte ha chiarito che la regola opera **indipendentemente dalle modalità di deposito**: il passaggio dal cartaceo al telematico non incide sul computo dei termini, che resta regolato in via unitaria dagli **artt. 416 e 155 c.p.c.**.

Il processo telematico consente il deposito fino alle ore 24, ma tale facoltà non altera la disciplina dei termini a ritroso: se la scadenza cade di sabato o in giorno festivo, l'atto deve essere depositato entro il giorno feriale immediatamente precedente.

La Corte richiama, a supporto, precedenti conformi (Cass. 14 settembre 2017, n. 21335; Cass. 30 giugno 2014; Cass. 4 gennaio 2011, n.182; Cass. 12 marzo 2020, n. 7068), ribadendo, inoltre, che i termini a ritroso non sono da qualificare come "liberi": non si computa solo il *dies a quo*, ma rimane incluso il *dies ad quem*. In definitiva, il *dies* utile scadeva **venerdì 20 novembre 2020**; il deposito domenicale del 22 novembre risultava, dunque, tardivo, con la conseguente decaduta della convenuta dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalle istanze istruttorie e dall'utilizzo dei documenti prodotti.

Anche il secondo motivo viene dichiarato **inammissibile per difetto di interesse**. Anche a voler ammettere l'esistenza di disservizi il sabato, la costituzione doveva avvenire **entro venerdì 20 novembre 2020**, giorno che costituiva l'effettivo *dies ad quem* per il deposito della comparsa. L'eventuale malfunzionamento successivo risultava, quindi, irrilevante. *Ad abundantiam*, la Corte ha osservato che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova documentale del disservizio, né chiarito in quale fase processuale i documenti fossero stati ritualmente prodotti; i malfunzionamenti allegati, inoltre, riguardavano distretti diversi da quello di Venezia.

Richiamando i principi elaborati dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un. 4 dicembre 2020, n. 27773; nonché Cass. 5 gennaio 2022, n. 268), la Corte ha ribadito che la rimessione in termini presuppone un fatto impeditivo **assoluto**, estraneo alla volontà della parte e da questa rigorosamente provato, in rapporto causale diretto con la decaduta. Nel caso concreto, il ritardo era pienamente imputabile alla condotta della ricorrente, non potendo dunque giustificare la rimessione in termini.

I motivi successivi, relativi all'esame dei documenti prodotti e all'eccezione di arbitrato irrituale, sono stati dichiarati inammissibili, perché travolti dalla tardività della costituzione. La Corte ha applicato il principio per cui, una volta pronunciata l'inammissibilità, le ulteriori statuzioni di merito contenute nella sentenza devono considerarsi rese "ad abundantiam" e, come tali, non impugnabili (Cass. Sez. Un. 20 febbraio 2007, n. 3840).

Quanto, infine, al termine di grazia, la Cassazione ha riaffermato che l'affittuario può beneficiarne solo se formula un'istanza espressa e non contraddittoria rispetto alle proprie difese. Nel caso di specie, la società aveva contestato di essere morosa, sostenendo l'integrale pagamento dei canoni: tale linea difensiva è stata ritenuta incompatibile con la richiesta di termine per adempiere. Da qui il rigetto, in coerenza con i precedenti che hanno esteso la disciplina del termine di grazia dall'art. 46 l. n. 203/1982 all'art. 11 d.lgs. n. 150/2011 (Cass. 20 agosto 2015, n. 17008; Cass. 14 ottobre 2019, n. 25759)

Tuttavia, il ragionamento della Corte – pur lineare sul piano positivo – lascia emergere un contrasto con l'evoluzione tecnologica del processo telematico, soprattutto dopo l'introduzione, dal 30 settembre 2024, dell'"accettazione automatica" per alcune tipologie di atti.

Le Specifiche tecniche DGSIA 2 agosto 2024, integrate dalla nota ministeriale del 19 settembre 2024, hanno chiarito che l'automatismo riguarda soltanto atti non discrezionali (memorie ex art. 171-ter c.p.c., memorie ex art. 183 u.c., note scritte, comparse conclusionali, istanze ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.), mentre restano esclusi tutti gli atti che richiedono interventi di cancelleria: individuazione dell'evento da registrare, completamento manuale di dati (es. denominazioni, codici fiscali), gestione di buste complementari, transiti di stato complessi, atti della Cassazione.

È stato inoltre introdotto un nuovo stato di sistema ("in attesa di accettazione"), che precede l'effettivo inserimento dell'atto nel fascicolo: l'atto è depositato ma rimane sospeso fino all'esito dei controlli automatici; solo in assenza di anomalie viene agganciato direttamente al fascicolo, risultando subito visibile alle parti. La cancelleria mantiene comunque la possibilità di intervenire tramite la sezione "gestione depositi accettati automaticamente".

Il flusso resta articolato in quattro messaggi PEC (RA, RAC, esito controlli, esito accettazione automatica o manuale) e, ai fini della tempestività ex art. 16-bis, co. 7, d.l. 179/2012, l'ancora legale rimane la RAC generata entro le ore 24 del giorno di scadenza. L'accettazione automatica incide sull'aggancio al fascicolo e sulla sua immediata visibilità, ma non modifica il momento del perfezionamento del deposito ai fini del termine.

Nei casi coperti dall'automatismo, tuttavia, l'ingresso h24 nel fascicolo e l'immediata conoscibilità alle parti attenuano il presupposto fattuale che storicamente giustificava l'anticipazione dei termini a ritroso.

In un contesto in cui il deposito telematico è continuativo (h24) e, per gli atti soggetti ad



“accettazione automatica”, l’atto diviene immediatamente conoscibile alla controparte senza mediazione della cancelleria, la regola dell’anticipazione del termine a ritroso risulta sempre meno giustificata dalla sua *ratio* originaria (tutela del tempo di difesa). Ne deriva l’opportunità di un intervento di riforma del c.p.c. – o, quantomeno, di un chiarimento ministeriale – che preveda espressamente che, limitatamente agli atti rientranti nel flusso di accettazione automatica, il termine a ritroso scadente in giorno non lavorativo si proroghi al primo giorno feriale successivo, in analogia con l’art. 155 c.p.c. per i termini “in avanti”.

Una simile soluzione, calibrata sull’ambito oggettivo dell’automatismo e rispettosa dell’àncora legale della RAC *ex art. 16-bis, co. 7, d.l. 179/2012*, consentirebbe di riallineare la disciplina dei termini alla realtà operativa del PCT, evitando rigidità che, nel nuovo ecosistema digitale, rischiano di tradursi in meri formalismi.

Master di specializzazione

Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi

Scopri di più

Esecuzione forzata

Legittimazione a contraddirne nel giudizio di divisione endoesecutiva in caso di apertura della liquidazione giudiziale a carico del comproprietario esecutato

di Paolo Cagliari, Avvocato

Seminario di specializzazione

Cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti bancari: profili sostanziali, processuali e novità normative

Scopri di più

Trib. Verona, sez. II, 25 luglio 2025 – Est. Burti

Espropriazione di beni indivisi – Apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del comproprietario esecutato – Giudizio di divisione endoesecutiva – Legittimazione processuale del debitore e del creditore del comproprietario esecutato – Insussistenza – Legittimazione processuale dei creditori dei comproprietari non esecutati – Sussistenza

Massima: “*Nel giudizio di divisione endoesecutiva sono privi di legittimazione a contraddirne sia il comproprietario esecutato nei confronti del quale sia stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale (spettando essa in via esclusiva al curatore), sia il creditore del comproprietario esecutato che aveva promosso il processo esecutivo o vi era intervenuto, ancorché abbia iscritto ipoteca sulla quota indivisa compresa nella procedura concorsuale, quando il curatore – unico titolare del potere di amministrare il patrimonio oggetto della liquidazione giudiziale ex art. 128 CCII e, come tale, legittimato a compiere gli atti inerenti ai rapporti compresi nella procedura concorsuale nell’interesse della massa dei creditori concorsuali – sia subentrato nella procedura esecutiva ai sensi dell’art. 216, comma 10, CCII, salvo che si tratti del creditore fondiario, giusta l’eccezione prevista dall’art. 150 CCII, mentre è ammessa la partecipazione dei creditori titolari di ipoteca iscritta sulle quote indivise dei condividenti non esecutati.*”

CASO

Pignorata la quota indivisa di un immobile e prima che si svolgesse l’udienza di cui all’art. 600 c.p.c., nei confronti del comproprietario esecutato veniva dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale; il curatore, debitamente autorizzato dal giudice delegato, dichiarava di volere subentrare nell’esecuzione pendente ai sensi dell’art. 210, comma 10, CCII.

Disposta la sospensione del processo esecutivo al fine di consentire lo svolgimento del giudizio di divisione endoesecutiva, la curatela della liquidazione giudiziale lo introduceva

notificando l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 600 c.p.c. al debitore esecutato e agli altri comproprietari non esecutati, al creditore che aveva eseguito il pignoramento immobiliare (che aveva anche iscritto ipoteca sulla quota di cui era titolare l'esecutato), al creditore chirografario del comproprietario esecutato che aveva svolto intervento nel processo esecutivo e a quello che vantava un'ipoteca iscritta – sulle quote di tutti i comproprietari – a garanzia di un credito avente titolo in un contratto di mutuo fondiario.

In vista dell'assunzione del provvedimento prescritto dall'art. 785 c.p.c., il giudice sottoponeva alle parti la questione relativa alla legittimazione dei soggetti convenuti a contraddirsi nel giudizio di divisione endoesecutiva.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Verona ha dichiarato che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del comproprietario esecutato, questi e i suoi creditori, quand'anche titolari di ipoteca, non hanno legittimazione processuale a contraddirsi nel giudizio di divisione endoesecutiva, spettando essa, in via esclusiva, al curatore che, ai sensi dell'art. 210, comma 10, CCII, sia subentrato nell'esecuzione pendente, fatta eccezione soltanto per i creditori fondiari (ai quali va riconosciuta una legittimazione straordinaria per effetto del privilegio sancito dall'art. 41 d.lgs. 385/1993) e per i creditori dei comproprietari non esecutati.

QUESTIONI

[1] La sentenza che si annota, emessa nell'ambito di un giudizio di divisione endoesecutiva radicato a seguito del pignoramento della quota indivisa di un immobile, individua i soggetti titolati a partecipare a detto giudizio e a contraddirvi quando il comproprietario esecutato sia stato assoggettato a liquidazione giudiziale.

È noto che la divisione endoesecutiva costituisce una parentesi cognitiva necessaria quando sia stata promossa l'espropriazione di beni indivisi e il giudice dell'esecuzione non abbia ravvisato la possibilità, da un lato, di procedere alla separazione in natura della quota spettante al comproprietario esecutato e, dall'altro lato, di vendere tale quota a un prezzo pari o superiore al valore determinato dall'esperto stimatore ai sensi dell'art. 568 c.p.c.: in questi casi, il giudice dell'esecuzione deve sospendere il processo esecutivo e ordinare l'introduzione del giudizio di divisione, che si svolge secondo le regole dettate dagli artt. 784 e seguenti c.p.c., fermo restando che, a termini dell'art. 181 disp. att. c.p.c., sarà lo stesso giudice dell'esecuzione (inteso quale magistrato persona fisica) a istruirlo e a deciderlo, nella mutata veste di giudice della cognizione.

Sulla scorta di quanto affermato da Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20817, il giudizio di divisione endoesecutiva va radicato mediante la notifica a tutti gli interessati dell'ordinanza che lo dispone, emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 600 c.p.c. (fatta eccezione per l'ipotesi – che, in verità, si verifica assai raramente – in cui tutti gli interessati siano presenti a detta udienza, nel quale caso il giudice provvede

senz'altro all'istruzione della causa, a norma dell'art. 181, comma 1, disp. att. c.p.c.), che si configura quale elemento conclusivo della fattispecie a formazione progressiva in cui quell'introduzione si risolve, non essendo necessaria la separata notifica di un distinto atto di citazione.

Il caso di specie era caratterizzato dal fatto che:

- il comproprietario esecutato, prima dell'assunzione del provvedimento di cui all'art. 600 c.p.c., era stato assoggettato a liquidazione giudiziale;
- il curatore della liquidazione giudiziale, debitamente autorizzato dal giudice delegato, aveva dichiarato di subentrare nell'esecuzione pendente, in virtù di quanto stabilito dall'art. 210, comma 10, CCII;
- la curatela, al fine di promuovere il giudizio di divisione in ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 600 c.p.c., l'aveva notificata a tutti i comproprietari dell'immobile oggetto di pignoramento (ivi compreso l'esecutato, assoggettato a liquidazione giudiziale), al creditore che aveva promosso l'espropriazione e a quello che vi aveva svolto intervento, nonché al creditore che, pur non essendo intervenuto nell'esecuzione, vantava un'ipoteca iscritta sull'intero bene (ossia tanto sulla quota di proprietà del comproprietario esecutato, quanto su quelle dei comproprietari non esecutati) a garanzia di un credito avente titolo in un contratto di mutuo fondiario.

In questo contesto, il Tribunale di Verona ha osservato quanto segue.

Se è pacifico che i comproprietari dell'immobile assoggettato a espropriazione forzata *pro quota* sono tutti contraddittori necessari nel giudizio di divisione endoesecutiva, venendo incisi nei loro diritti (sia che si addivenga alla divisione in natura del bene, con la concentrazione delle rispettive quote su una porzione fisica di esso, sia che ne venga disposta la vendita, con la conseguente trasformazione del diritto reale in denaro), la regola va declinata diversamente quando il comproprietario esecutato (ma lo stesso discorso, a ben vedere, vale anche con riferimento al comproprietario non esecutato) sia stato assoggettato a liquidazione giudiziale: in virtù di quanto stabilito dall'art. 143 CCII, infatti, colui nei confronti del quale sia stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale perde la capacità processuale rispetto a tutti i rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione giudiziale medesima, che spetta in via esclusiva al curatore, fatta solo eccezione – giusta quanto previsto dal comma 2 – per i giudizi aventi per oggetto la risoluzione di questioni dalle quali può dipendere l'imputazione del reato di bancarotta o per i quali l'intervento del debitore è prescritto dalla legge.

La curatela, dunque, è l'unica titolare della legittimazione processuale rispetto al giudizio di divisione endoesecutiva che riguardi un bene ricompreso nel patrimonio di colui che è assoggettato alla liquidazione giudiziale, cui non compete nemmeno una legittimazione concorrente (fatti salvi, come detto, i casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge).

Sotto altro profilo, non può nemmeno ravvisarsi una legittimazione a contraddirsi in capo ai creditori del comproprietario esecutato assoggettato a liquidazione giudiziale, quand'anche fossero intervenuti nel processo esecutivo da cui ha avuto origine il giudizio di divisione endoesecutiva: fermo restando che, nel caso in cui il curatore decida di non subentrare nell'esecuzione pendente, questa andrà dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 150 CCII, in caso contrario, ovvero di subentro ai sensi dell'art. 216, comma 10, CCII, il processo esecutivo diviene la sede in cui avviene la realizzazione dell'attivo concorsuale, sicché viene meno ogni legittimazione processuale dei creditori del debitore, attesa la concentrazione di tutti i poteri e di tutte le facoltà inerenti alla liquidazione dell'attivo concorsuale in capo al curatore, onde assicurare l'effettività del concorso formale dei creditori.

A questa regola non si sottraggono nemmeno i creditori ipotecari del comproprietario esecutato assoggettato a liquidazione giudiziale, salvo che si tratti di creditori fondiari, che beneficiano del privilegio processuale sancito dall'art. 41 d.lgs. 385/1993 (tutt'ora vigente, sebbene l'art. 7 L. 155/2017 avesse inserito, tra i criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure concorsuali, l'eliminazione dell'operatività di privilegi processuali, anche fondiari, destinati comunque a operare non oltre la scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 e che Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914, pronunciandosi ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha dichiarato estensibile anche alle procedure di liquidazione controllata disciplinate dagli artt. 268 e seguenti CCII): l'ipoteca, salvo che sia stata iscritta a garanzia di un credito fondiario, attribuisce, infatti, una prelazione nella ripartizione del ricavato dalla liquidazione dei beni, ma non sottrae il creditore che ne è titolare al concorso con gli altri creditori del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, né, di conseguenza, al divieto di promuovere o coltivare azioni esecutive individuali, visto che la legge determina la concentrazione dei relativi poteri in capo al curatore.

Come correttamente rilevato dal Tribunale di Verona, una diversa conclusione comporterebbe una disarticolazione della concentrazione della fase liquidatoria in capo al curatore, senza che tale frammentazione sia giustificata da una deroga espressamente prevista dalla legge (a differenza di quanto è a dirsi per i creditori fondiari).

Se, dunque, l'apertura della liquidazione giudiziale determina la perdita del potere dei creditori anche ipotecari (purché non fondiari) di promuovere o proseguire azioni esecutive in danno del debitore assoggettato alla procedura concorsuale, un tanto ridonda i suoi effetti anche sul giudizio di divisione endoesecutiva, che, pur non potendo essere propriamente considerato una fase del processo di espropriazione immobiliare in cui si innesta, è ancillare a quest'ultimo, essendovi strutturalmente e funzionalmente connesso.

Da ultimo, nella sentenza annotata si evidenzia anche che la legittimazione a partecipare al giudizio di divisione endoesecutiva spetta, oltre che al creditore fondiario, pure ai creditori che hanno iscritto ipoteca sulle quote dei comproprietari non esecutati, i quali non subiscono alcuna limitazione o compressione delle rispettive facoltà processuali in conseguenza dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del comproprietario esecutato e, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1113 c.c., debbono essere evocati in giudizio allo scopo di



rendere loro opponibile la divisione disposta giudizialmente.

Seminario di specializzazione

Cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti bancari: profili sostanziali, processuali e novità normative

Scopri di più

Responsabilità civile

Violazione del mandato e concorso tra azione di annullamento del contratto concluso dal rappresentante e azione di risarcimento del danno

di Paolo Cagliari, Avvocato

Seminario di specializzazione

Whistleblowing approccio operativo agli obblighi normativi

Scopri di più

[Cass. civ., sez. II, 17 giugno 2025, n. 16374 – Pres. Falaschi – Rel. Pirari](#)

Parole chiave: Mandato – Rappresentanza – Procura – Poteri del rappresentante – Violazione – Conclusione del contratto – Annullamento – Risarcimento del danno per violazione del mandato – Concorso delle due azioni – Ammissibilità – Conseguenze – Differente regime di prescrizione del diritto

[1] Massima: *"In tema di rappresentanza, la procura, quale negozio unilaterale col quale il rappresentato investe il rappresentante del potere di compiere un atto giuridico in suo nome e in sua vece, implica necessariamente la sussistenza di un rapporto sottostante che ne giustifica il rilascio e che, in assenza di deduzioni su specifici rapporti gestori con la stessa astrattamente compatibili, può ricondursi al rapporto di mandato, distinguendosi l'una e l'altro in quanto mentre la prima esaurisce la sua funzione davanti ai terzi, il secondo involge, viceversa, il solo rapporto interno tra rappresentante e rappresentato. Ne consegue che, essendo il complessivo rapporto regolato sia dalle norme sulla rappresentanza, sia da quelle sul mandato, che disciplinano rispettivamente il lato esterno e quello interno del rapporto, possono concorrere tanto l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso ai sensi dell'art. 1395 c.c., quanto l'azione di danni per l'infedele esecuzione del mandato ai sensi dell'art. 1710 c.c., siccome azioni fondate ciascuna su titolo distinto e autonomo e soggette a differente regime di prescrizione, che, nella prima, è quinquennale ex art. 1442 c.c. e, nella seconda, in quanto di natura contrattuale, necessariamente decennale".*

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1395, 1442, 1710, 2946

CASO

Due coeredi, che avevano conferito agli altri due una procura a vendere un fondo caduto in successione, agivano in giudizio per ottenere l'annullamento del contratto di compravendita,

che era stato concluso sebbene, nel frattempo, il medesimo fondo fosse stato assoggettato a sequestro conservativo in loro favore e, per di più, senza esplicitare il rapporto di coniugio intercorrente tra i procuratori e le due acquirenti; le attrici chiedevano, inoltre, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per la violazione del mandato loro conferito, dal momento che, attraverso l'interposizione fittizia delle mogli, avevano, in realtà, venduto il fondo a sé stessi, in contrasto con l'art. 1395 c.c.

Costituitisi in giudizio, i coeredi convenuti eccepivano la prescrizione dell'azione, essendo stata promossa una volta che erano decorsi più di cinque anni dalla stipula del contratto di compravendita.

Il Tribunale di Rovigo accoglieva l'eccezione e respingeva le domande, con sentenza confermata all'esito del giudizio di appello.

La pronuncia di secondo grado veniva gravata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che, quando venga conferita una procura cui sia sotteso un rapporto di mandato, occorre distinguere, da un lato, la violazione dei poteri attribuiti con la procura e, dall'altro lato, l'inadempimento degli obblighi che hanno titolo nel mandato, sicché il mandante può avvalersi, in via concorrente o alternativa, dei corrispondenti rimedi, che restano assoggettati ai rispettivi termini di prescrizione.

QUESTIONI

[1] Con la sentenza che si annota, la Corte di cassazione delinea i differenti piani sui quali sono destinate a operare le norme che disciplinano la procura e il mandato, a seconda che si abbia riguardo ai rapporti interni (tra i soggetti che, rispettivamente, hanno conferito la procura e il mandato, ovvero sono stati investiti dei relativi poteri) o a quelli esterni (intercorrenti con i soggetti terzi con i quali il procuratore o il mandatario vengono in contatto, ponendo in essere atti giuridicamente rilevanti).

La procura, in quanto negozio unilaterale con il quale l'interessato investe un soggetto del potere di rappresentarlo in tutti gli atti che lo concernono (se si tratta di procura generale), piuttosto che in alcuni soltanto, specificamente determinati (se si tratta di procura speciale), esaurisce la sua funzione, quale fonte di rappresentanza, nella mera autorizzazione – di fronte ai terzi – del rappresentante ad agire in nome e in vece del rappresentato.

La procura va tenuta distinta dal sottostante rapporto di gestione che lega il soggetto che conferisce il potere a chi ne è investito, caratterizzandosi per la sua indipendenza e astrattezza, in quanto è idonea ad attribuire il potere di rappresentanza qualunque sia il rapporto che intercorre tra il rappresentante e il rappresentato.

Ma proprio perché si risolve nel mero conferimento a un soggetto del potere di compiere un atto giuridico in nome di un altro, la procura implica necessariamente la sussistenza di un rapporto sottostante, in forza o in funzione del quale è rilasciata: in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti in astratto compatibili con il suo rilascio, il suo conferimento e il suo concreto esercizio da parte del soggetto che ne è investito fanno presumere la sussistenza di un rapporto di mandato sotteso al rilascio della procura.

Sotto questo profilo, non assume rilievo il fatto che il mandato non sia stato rilasciato nella medesima forma della procura (che, a termini dell'art. 1392 c.c., dev'essere conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere), poiché il mandato è destinato a spiegare i suoi effetti nel rapporto interno tra rappresentato e rappresentante, dando luogo a un rapporto meramente obbligatorio, mentre gli effetti del contratto di compravendita immobiliare concluso dal rappresentante in forza della procura conferitagli si producono in capo al rappresentato in forza della sola procura, il che giustifica la soluzione di estendere solo a questa – e non anche al mandato, che alla stessa è giuridicamente collegato in termini funzionali – l'obbligo della forma solenne.

Visto che il mandatario esplica attività giuridica non solo per conto, ma anche in nome del mandante e che, pertanto, al mandato si aggiunge anche la rappresentanza, l'intera situazione viene a essere regolata sia dalle norme sul mandato (artt. 1704 e seguenti c.c.), sia da quelle concernenti la rappresentanza (artt. 1387 e seguenti c.c.), che disciplinano, rispettivamente, il lato interno e quello esterno del rapporto.

In questo modo, i giudici di legittimità evidenziano come, in una fattispecie quale quella sottoposta al loro vaglio, concorrono, a beneficio di chi ha conferito la procura, una pluralità di rimedi:

- l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso in assenza dei necessari poteri, ai sensi dell'art. 1395 c.c.;
- l'azione di risarcimento danni per infedele esecuzione del mandato ai sensi dell'art. 1710 c.c., che trova titolo nella violazione del generale principio di diligenza che il mandatario deve osservare nell'esecuzione del mandato conferitogli e che il mandante è legittimato a esercitare quando la sua sfera giuridica venga lesa e danneggiata dalla conclusione di un contratto con sé stesso da parte del mandatario.

Si tratta di azioni fondate su titoli distinti e autonomi e, come tali, soggette a differente regime di prescrizione: quinquennale nel primo caso (in base all'art. 1442 c.c.), decennale nel secondo caso (trattandosi di fattispecie riconducibile nell'alveo della responsabilità contrattuale).

Nel contempo, la Corte di cassazione esclude, da un lato, che l'azione di risarcimento danni ex art. 1710 c.c. sia preclusa da quella di annullamento del contratto prevista dall'art. 1395 c.c. e, dall'altro lato, che le conseguenze di una infedele esecuzione del mandato determinino un danno derivante unicamente da illecito extracontrattuale per violazione del principio del

neminem laedere, cui conseguirebbe l'applicabilità di un termine di prescrizione quinquennale dell'azione proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., per effetto di quanto stabilito dall'art. 2947 c.c.

Le condotte descritte dagli artt. 1395 e 1710 c.c., infatti, costituiscono espressione dell'infedele esecuzione del mandato e danno luogo a un concorso di diritti autonomamente azionabili, sicché il loro regime di prescrizione resta necessariamente differenziato.

In altre parole, l'azione risarcitoria promossa dal mandante ovvero dal rappresentato può fondarsi sia sulla violazione dell'obbligo, gravante sul mandatario ai sensi dell'art. 1713 c.c., di rendere il conto dell'attività compiuta, attraverso la giustificazione dell'attività svolta, sia sulla violazione del dovere di curare gli interessi del rappresentato scaturente dalla stipulazione di un contratto in conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. (che ricorre quando il rappresentante sia portatore di interessi incompatibili con quelli del rappresentato ed è presunto *iuris tantum* quando sia stato concluso un contratto con sé stesso ex art. 1395 c.c., salvo che il rappresentante dimostri, in via alternativa, l'autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali, che il legislatore ha tassativamente individuato quali condizioni idonee ad assicurare la tutela del rappresentato per via del ruolo attivo che assume nella fase prodromica del contratto).

Di conseguenza, mentre nel primo caso il termine di prescrizione dell'azione sarà quello decennale valevole per la responsabilità da inadempimento contrattuale, nel secondo caso opererà quella quinquennale associata all'azione di annullamento del contratto concluso in violazione delle norme sulla rappresentanza.

Quando, invece, si è in presenza di un mandato senza rappresentanza, il mandatario – in difetto di un diverso accordo – non risponde verso il mandante dell'eventuale inadempimento imputabile alle persone con le quali ha contrattato (salvo che ne conoscesse o che dovesse essergli noto lo stato di insolvenza), per il principio di irresponsabilità sancito dall'art. 1715 c.c.: come precisato da Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2025, n. 19455, tale regola trova giustificazione nel fatto che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1705, comma 2, c.c., mentre il soggetto passivo dei rapporti obbligatori (ossia il titolare della posizione di debito) rimane il terzo che ha contrattato con il mandatario, quest'ultimo conserva la titolarità della complessiva posizione contrattuale – e, con essa, la legittimazione esclusiva ad agire verso il terzo e a essere da questi convenuto in relazione a tutti i diritti e a tutti gli obblighi a essa connessi – con l'esclusione dei diritti di credito, la legittimazione esclusiva a fare valere i quali si trasferisce in capo al mandante, che può, dunque, esercitare il diritto direttamente nei confronti del terzo obbligato, ottenendone la condanna all'adempimento. La sussistenza, entro tali limiti, di un rapporto giuridico obbligatorio tra il mandante e il terzo esclude la necessità di ritenerne che il mandatario sia *ex lege* e automaticamente responsabile verso il mandante per il fatto del terzo, fatta salva una diversa volontà delle parti, che possono pattizialmente attribuire al mandatario senza rappresentanza la piena e diretta responsabilità, verso il mandante, anche dell'inadempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con i quali ha contrattato; pertanto, solo in presenza di un tale patto contrario (che ha lo scopo di ripristinare il principio generale ricavabile dall'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore che, per



l'adempimento dell'obbligazione, si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi), il mandante ha la piena disponibilità, nei confronti del mandatario, dei diritti di credito che scaturiscono dal mandato e che trovano titolo nella sua esecuzione.

Seminario di specializzazione

Whistleblowing approccio operativo agli obblighi normativi

Scopri di più

Diritti reali, condominio e locazioni

Limiti e divieti per l'accesso al fondo altrui in condominio

di Saverio Luppino, Avvocato

Master di specializzazione

Codice degli appalti pubblici

Scopri di più

Tribunale di Firenze, sez. II civile, Sentenza del 19 settembre 2022, Giudice Dott.ssa D. Bonacchi

Massima: “Ai sensi dell’art. 843 c.p.c., il proprietario è tenuto a consentire l’accesso e il transito nel proprio fondo qualora ciò risulti necessario per l’esecuzione di opere di costruzione o riparazione di un muro, ovvero di altra opera di proprietà del vicino o comune. Tale disposizione trova applicazione anche nell’ambito dei **rapporti condominiali**, dovendosi ritenere legittima l’utilizzazione del fondo altrui, ivi compreso quello di un condomino, ogniqualvolta l’intervento non possa essere altrimenti eseguito sul fondo del richiedente o su quello di un terzo con minore pregiudizio per quest’ultimo”.

CASO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., il Condominio Alfa esponeva che, in data 12 ottobre 2021, l’assemblea ordinaria aveva deliberato, con voto unanime dei presenti (14 condomini su 23, rappresentanti 624 millesimi), l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, consistenti nel rifacimento delle facciate, dei balconi, dei lastrici solari e del vano scala, affidati in appalto alla Ditta Beta, avvalendosi delle agevolazioni fiscali.

Tale deliberazione non era stata oggetto di impugnazione da parte di alcun condomino.

Successivamente, in data 28 ottobre 2021, veniva sottoscritto il contratto di appalto con l’impresa incaricata, nel quale era prevista la cessione del credito d’imposta in favore dell’appaltatore per gli importi corrispondenti ai bonus fiscali riconosciuti. Il contratto prevedeva, inoltre, che in caso di mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali, il committente sarebbe rimasto obbligato al pagamento in favore dell’appaltatore degli importi che avrebbero dovuto essere corrisposti mediante cessione del credito.

In data 9 novembre 2021, nel corso di un sopralluogo, il direttore dei lavori Tizio rappresentava al sig. Caio, proprietario dell’unità immobiliare a destinazione non abitativa situata al piano seminterrato e dotata di due resedi, le modalità di installazione progressiva

dei ponteggi **all'interno della sua proprietà**, assicurando il mantenimento dell'accessibilità e dell'agibilità degli immobili.

Tuttavia, in data 29 marzo 2022, al momento dell'installazione dei ponteggi sul prospetto laterale dell'edificio, ad opera della Ditta Gamma subappaltatrice dei lavori di ponteggio, Caio ne richiedeva l'immediata rimozione, lamentando l'impossibilità di usufruire del passaggio carraio a causa dell'ingombro arrecato dagli stessi.

Pertanto, non potendo ritardare l'esecuzione dell'opera, il Condominio ricorreva in via d'urgenza affinché il Tribunale ordinasse a Caio di consentire l'installazione dei ponteggi all'interno della sua proprietà.

A sostegno della domanda cautelare, deduceva, quanto al *fumus boni iuris*, che il resistente fosse tenuto a permettere il montaggio dei ponteggi non soltanto in forza dell'art. 843 c.c., ricorrendone i presupposti, ma anche ai sensi dell'art. 1137, primo comma, c.c., secondo cui le deliberazioni adottate dall'assemblea con la maggioranza degli intervenuti sono vincolanti per tutti i condomini.

Quanto al *periculum in mora*, il ricorrente evidenziava il grave pregiudizio derivante dall'eventuale mancata esecuzione dei lavori entro i termini previsti, con conseguente rischio di perdita dei benefici fiscali.

Caio si costituiva in giudizio, contestando integralmente le deduzioni avversarie.

In particolare, argomentava che, per l'esercizio della propria attività, la quale richiedeva l'impiego di materiali specifici, quali componenti di carrozzeria e meccanica di veicoli d'epoca, era solito utilizzare come mezzo di trasporto un furgone di mt. 5,899 di lunghezza e mt. 1,899 di larghezza e che pertanto, con i ponteggi montati, riusciva a percorrere la rampa carrabile solo con **estrema** difficoltà, in considerazione dell'ingombro laterale degli stessi, pari a circa 40-50 cm, nonostante gli fosse stata assicurata il comodo transito, mediante il posizionamento degli impalcati a partire dal primo piano fuori terra dell'edificio condominiale; impegno, peraltro, risultante anche dal contratto di appalto, al capitolo II, art. 3, rubricato "Obblighi dell'appaltatore".

Precisava, altresì, che l'unico accesso carrabile diretto al proprio magazzino era rappresentato dal resede tergale/pertinenza, essendo per lui particolarmente difficoltoso – in ragione di problemi di deambulazione consequenti a un pregresso intervento chirurgico – servirsi dell'accesso alternativo mediante rampa di scale.

Il resistente, dunque, non si dichiarava contrario all'installazione di un ponteggio laterale, ma che lo stesso doveva essere conforme alle modalità precedentemente prospettategli e garantite, opponendosi alla ripresa dei lavori secondo le modalità concretamente adottate all'atto dell'avvio degli stessi.

SOLUZIONE

Il Tribunale riteneva il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.

QUESTIONI

La norma dell'art. 843 c.c dispone che il proprietario debba permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta **la necessità**, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

Tale disposizione configura un'obbligazione "*propter rem*" che non dà, tuttavia, luogo a una servitù quanto, invece, a una **limitazione legale** del diritto di proprietà, giustificata da un'esigenza **occasionale e transitoria**, finalizzata a permettere l'utilizzo del fondo altrui per l'esecuzione di determinate attività. Il contenuto dell'obbligazione consiste, dunque, nell'obbligo di prestare il consenso all'accesso e al transito, nei limiti della necessità accertata^[1].

Secondo la Suprema Corte, inoltre, il diritto all'indennizzo al proprietario del fondo sul quale venga eseguito l'accesso ed il passaggio per costruire o riparare opere del vicino o comuni, ai sensi del secondo comma della suddetta norma, delinea un'ipotesi di **responsabilità da atto lecito** che, sebbene prescinda dall'accertamento della colpa, esige tuttavia che il transito e l'accesso abbiano determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato, fermo in ogni caso l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi^[2].

Ad ogni modo, la disposizione di cui all'art. 843 c.c., avente **portata generale**, è stata ritenuta **applicabile anche in ambito condominiale**, in particolare con riferimento al requisito della necessità^[3].

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale requisito, tuttavia, deve essere valutato non con riguardo all'opera in sé, ma alle **modalità della sua esecuzione**, ossia in relazione alla necessità del passaggio o transito sul fondo altrui al fine di consentire il corretto e completo svolgimento dei lavori. In tale prospettiva, l'utilizzazione del fondo del vicino o del condomino non è consentita qualora i lavori possano essere eseguiti sul fondo dell'interessato o su quello di un terzo, con minore sacrificio per quest'ultimo^[4].

Ciò posto, secondo il giudice fiorentino, Caio non aveva fornito prova dell'esistenza di soluzioni alternative idonee a consentire l'esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate laterali, dovendo i ponteggi essere obbligatoriamente installati a ridosso delle stesse e dunque nel resede/pertinenza di proprietà del resistente, come risulta dallo stato dei luoghi.

In secondo luogo, il giudice fiorentino ricordava, parimenti, che trattavasi di opere regolarmente deliberate dall'assemblea condominiale e che, non essendo tale deliberazione stata oggetto di alcuna impugnazione nei termini di legge, essa era divenuta definitiva e vincolante per tutti i condomini.

L'art. 1137 c.c., difatti, disciplina l'impugnazione delle delibere assembleari adottate dal condominio, offrendo tutela ai condomini dissentienti, assenti o astenuti, qualora ritengano che la decisione adottata dall'assemblea sia viziata, potendone pertanto richiedere l'annullamento.

In particolare, la norma prevede che le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio^[5] possano essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrente, a seconda dei casi, dalla data della deliberazione (per i presenti dissentienti o astenuti) ovvero dalla data di comunicazione (per gli assenti).

Tale rimedio giurisdizionale si configura, dunque, quale strumento di controllo sulla legittimità delle decisioni dell'organo assembleare, se non che le deliberazioni, una volta approvate ma non impugnate nei termini di legge, producono effetti vincolanti per l'intera compagnia condominiale.

Per quanto riguardava il *periculum in mora* prospettato dal Condominio, il Tribunale toscano valutava l'aspetto dei benefici fiscali necessari per lo svolgimento dei lavori appaltati e la loro conseguente perdita in caso di ritardi nell'esecuzione dell'opera.

Pertanto, l'esercizio dell'azione in sede ordinaria avrebbe comportato, per il Condominio, la decadenza dal diritto di avvalersi dei benefici fiscali sopra menzionati, con conseguente rilevante pregiudizio economico tanto per le finanze condominiali quanto per Caio medesimo, in qualità di condomino.

A tal proposito, si evidenziava che l'art. 8 del contratto di appalto stipulato con la società appaltatrice prevedeva espressamente quanto come, allorché committente fosse stato inadempiente ovvero in caso di carenza dei requisiti di legge, non fossero riconosciute le detrazioni di cui all'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e ss. mm., ovvero non si fosse perfezionata la cessione del relativo credito, il committente sarebbe rimasto debitore nei confronti dell'appaltatore per l'importo corrispondente alla quota del corrispettivo che sarebbe dovuta essere corrisposta mediante cessione del credito.

Per tali motivi, secondo il giudice Caio risultava obbligato a consentire l'accesso e il transito sulla porzione di proprietà esclusiva, al fine di permettere l'esecuzione dei lavori approvati all'unanimità dall'assemblea condominiale e, in particolare, l'installazione dei ponteggi sulla rampa carrabile di cui egli era proprietario.

Tuttavia, al fine di garantire un bilanciamento adeguato tra le contrapposte esigenze delle parti, si disponeva che i ponteggi sarebbero dovuti essere installati in modo tale da non ostacolare il passaggio del veicolo del resistente e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli interventi di rifacimento della facciata laterale sinistra, prospiciente la suddetta rampa, così da evitare un pregiudizio eccessivo e sproporzionato in suo danno.

[1] Cass. civ., Ord. n. 5012/2018.



[2] Cass. civ., Sent. n. 20540/2020.

[3] Cass. civ., Sent. n. 685/2006. In tema di condomino anche Cass. civ., Ord. n. 20555/2021, secondo la quale il proprietario di un appartamento, in base all'art. 843, comma 1, c.c., applicabile anche al condominio di un edificio, può esercitare il diritto di accedere o di passare negli appartamenti dei vicini (o nelle cose comuni) – a loro volta gravati da una corrispondente obbligazione “propter rem” – solo se ciò sia necessario al fine di realizzare o di riparare un bene o un’opera che sia di sua esclusiva proprietà ovvero comune.

[4] Cass. civ., Ord. n. 18555/2021.

[5] Ad esempio, nel caso in cui le delibere abbiano vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, siano adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, siano affette da irregolarità nel procedimento di convocazione ovvero approvino provvedimenti che richiedono maggioranze qualificate ai sensi dell’art. 1136 c.c..

Master di specializzazione

Codice degli appalti pubblici

Scopri di più

Diritto successorio e donazioni

La conferma di testamento nullo ex art. 590 codice civile

di Matteo Ramponi, Avvocato

Master di specializzazione

Diritto successorio: questioni attuali e controverse

[Scopri di più](#)

Cassazione Civile, Sez. 2 – , Sentenza n. 9935 del 16/04/2025

Successione testamentaria – Testamento olografo – Sottoscrizione – Conferma di testamento nullo ex art. 590 cod. civ. – Presupposti per la conferma – Disposizione testamentaria riconducibile alla volontà del de cuius – Necessità – Conseguenze

Massima: “In tema di conferma o esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, l’art. 590 cod. civ., per la sua operatività, presuppone l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius e non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, che esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore”.

Disposizioni applicate

Articoli 590, 602 e 606 cod. civ.; articolo 360 cod. proc. civ.

[1] Tizio convenne in giudizio Caio per chiedere l'accertamento della proprietà di un terreno, esponendo di averlo ricevuto a titolo di legato in virtù di un testamento pubblico del 2004, con il quale Mevia aveva istituito erede Caio, il quale si era rifiutato di lasciare detto terreno.

Caio si costituì, propose querela di falso contro il testamento pubblico del 2004 e chiese che ne venisse dichiarata la nullità o l'inefficacia perché proveniente da persona incapace di intendere e di volere; in via riconvenzionale chiese di essere dichiarato unico proprietario del terreno in virtù di altro testamento anteriore (del 2002), con cui la testatrice lo aveva nominato unico erede.

Il Giudice di primo grado annullò il testamento pubblico del 2004 per incapacità di intendere e di volere di Mevia e dichiarò Caio proprietario esclusivo del terreno oggetto di causa.

Avverso la sentenza del Tribunale proposero appello Tizio e Tizia, (quest'ultima in qualità di donataria del terreno); Caio resistette, proponendo appello incidentale.

La Corte d'Appello rigettò l'appello, ritenendo (per quanto di interesse nella presente sede) che la conferma di esecuzione delle disposizioni testamentarie nulle non trovasse applicazione nelle ipotesi di nullità del testamento per vizi della volontà.

[2] Tizio e Tizia ricorrevano per la cassazione della sentenza sulla base di diversi motivi, dei quali è il primo a venire in esame.

I ricorrenti deducevano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 590 c.p.c. per avere la Corte d'Appello ritenuto che non fosse applicabile la conferma delle disposizioni testamentarie nulle in caso di annullamento del testamento per vizio della volontà, mentre tale *regola iuris* riguarderebbe solo l'ipotesi di nullità del testamento per sottoscrizione apocrifa. Nel caso di specie, poiché il testamento era stato dichiarato nullo per incapacità naturale della testatrice, la disposizione testamentaria avrebbe prodotto i suoi effetti in quanto l'erede Caio avrebbe eseguito le disposizioni testamentarie annullate, chiedendo la pubblicazione del testamento ed avviando trattative per l'acquisto del terreno oggetto di legato in favore del ricorrente.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, evidenziando come la giurisprudenza di legittimità abbia ammesso "*la conferma ex art. 590 cod. civ., della disposizione testamentaria nulla in ogni caso diverso dalla sottoscrizione apocrifa, e dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, anche nel caso di annullabilità del testamento per incapacità del de cuius*".[\[1\]](#)

Compito del giudice di merito, in tali ipotesi, è quello di accertare sia la volontà del beneficiario di attribuire efficacia all'atto invalido, sia la conoscenza, da parte di questi, della causa d'invalidità.

A giudizio degli Ermellini, la Corte di merito "ha errato nell'affermare che l'art. 590 cc non sia applicabile alle ipotesi di invalidità del testamento per vizi della volontà perché, nel caso in esame, era stato accertato che il testamento era riconducibile alla volontà della de cuius, sebbene priva della capacità di intendere e di volere".

Viene, pertanto, cassata con rinvio la sentenza impugnata, precisandosi che "spetterà al giudice del rinvio accettare se ricorressero i presupposti, previsti dalla norma per la conferma per facta concurrentia, consistenti in primo luogo nella conoscenza da parte del convenuto della causa d'invalidità del testamento, oltre che nel compimento di atti inequivoci di esecuzione volontaria del testamento invalido".

[3] La pronuncia in commento fornisce lo spunto per una breve disamina della conferma del negozio testamentario nullo, disciplinata dall'art. 590 cod. civ..

Tale disposizione prevede che "*la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione*".

La norma, che costituisce una delle due eccezioni previste dal nostro legislatore al generale principio di insanabilità del negozio nullo espresso nell'art. 1423 cod. civ. (l'altra eccezione è prevista all'art. 799 cod. civ. in tema di donazione), è espressione del principio di conservazione del testamento, che assume una rilevanza preminente in materia testamentaria (il c.d. *favor testamenti*). La ragione alla base della scelta legislativa si fonda sull'impossibilità, per il testatore, di eliminare che il vizio che affligge la scheda testamentaria, permettendo ai suoi familiari di dare esecuzione alla volontà di costui, sebbene viziata.

Le discussioni più accese si rinvengono in ordine all'ampiezza della locuzione adottata dal legislatore: “*da qualunque causa dipenda*” la nullità.

Dottrina e giurisprudenza, infatti, nonostante il tenore letterale della norma, non ritengono possibile estendere il rimedio in oggetto ad ogni ipotesi di invalidità.^[2]

Può dirsi principio oggi consolidato quello per cui è pur sempre necessario poter ricondurre la scheda testamentaria ad una effettiva volontà del disponente (seppur viziata) e che tale volontà sia riferibile al testatore.

Non sarà, pertanto, sanabile, un testamento fatto *iocì o docendi* causa, ovvero la scheda che rappresenti un mero progetto non definitivo,^[3] così come non sarà sanabile, a giudizio anche della giurisprudenza di legittimità^[4], il testamento falso. Inoltre, si ritiene che la disposizione di conferma non trovi applicazione per il caso in cui le disposizioni testamentarie siano illecite.

Discusso è se possa essere confermato il testamento privo di sottoscrizione del testatore. In epoca risalente, la Suprema Corte si era pronunciata affermando che “*di fronte ad una scheda contenente disposizioni di ultima volontà, non olografa e non sottoscritta, il giudice del merito deve accettare se essa contenga una dichiarazione di volontà soltanto espressa, ossia completa nella formazione del suo testo, o altresì emessa, ossia resa dal dichiarante ed utilizzabile nell'ambiente sociale in quanto distaccata dalla di lui sfera soggettiva: solo in quest'ultimo caso potrà ravvisarsi una disposizione testamentaria, nulla bensì ex art. 606, ma convalidabile ex art. 590, e non un semplice progetto di testamento, non convalidabile*”.^[5] In dottrina non si riscontra unanimità di vedute. A fronte di chi non ravvisa alcun motivo per negare ai soggetti interessati alla successione di dare esecuzione al testamento olografo non sottoscritto, in questo modo rispettando le “ultime volontà” del de cuius (sempre che la scheda sia scritta di pugno dal testatore e non vi sia alcun dubbio che la scheda corrisponda alla sua volontà)^[6], altri autori non ritengono ammissibile in linea generale la confermabilità in tale ipotesi, poiché la scheda non rappresenterebbe un vero e proprio testamento, bensì un mero progetto (è, però, fatta salva la prova contraria).^[7]

Pochi dubbi, poi, solleva l'ipotesi di testamento falso, unanimemente ritenuto non confermabile ognqualvolta esso contenga una volontà non imputabile al defunto. Si è, tuttavia, affermato che anche nelle ipotesi di apocrifia dovrebbeaversi riguardo a quella che era la effettiva volontà del *de cuius*, di talché si potrebbe ipotizzare l'applicabilità dell'art. 590

cod. civ. qualora la scheda contenesse una manifestazione seria e definitiva delle ultime volontà del defunto.^[8] Tale ultima posizione non pare condivisibile, ed anche la giurisprudenza di legittimità successiva sembra aver abbandonato tale tesi, affermando che “*la riconosciuta non autenticità della scheda mette fuori gioco il meccanismo di sanatoria contemplato dall’articolo 590 del codice civile, senza che abbia alcuna rilevanza né la consapevolezza dei dichiaranti che il testamento fosse falso, né l’indagine volta a stabilire se la scheda fosse conforme alla volontà espressa in vita dalla defunta*”.^[9]

Infine, merita un cenno la questione inerente alla confermabilità del testamento c.d. nuncupativo, ovvero espresso solo oralmente. Parte della dottrina (in verità, assai autorevole) e (apparentemente) della giurisprudenza, riconducono il testamento orale ad una ipotesi di nullità formale del testamento olografo (mancanza di olografia e sottoscrizione) e, pertanto, in ragione della sopra richiamata ampiezza del dato legislativo, ritengono applicabile il disposto dell’art. 590 cod. civ. anche a tale ipotesi.^[10] Sembra prevalere in dottrina l’opposta tesi, in base alla considerazione che il testamento nuncupativo manca dei requisiti minimi affinché possa ravvisarsi un testamento e, pertanto, si sarebbe in presenza non di un negozio nullo, bensì inesistente.^[11]

[1] Nello stesso senso, si richiama Cass. Civ. n. 17392/2017.

[2] La Corte di Cassazione, sin dagli anni ’60, ha così delineato l’ambito applicativo della norma in esame: “*L’art. 590 cod. civ. – che costituisce un’eccezione al principio generale dell’art. 1423 cod. civ. e attuazione della riserva in questo contenuta, dettata dal fine di salvaguardare, in quanto possibile, con particolare riguardo al “favor testamenti”, la volontà del defunto – consente la convalida delle disposizioni testamentarie nulle, da qualunque causa la nullità dipenda, cioè sia da ragioni di forma (es. mancanza della sottoscrizione, sia pure dovuta a mera distrazione o a circostanze fortuite o a ignoranza circa la sua essenzialità; testamento nuncupativo), che di sostanza (es.: incapacità naturale o legale del testatore, vizi della volontà), tranne i casi in cui manchi in “rurum natura” una volontà dispositiva del “de cuius” (come avviene in caso di testamento falso) o una clausola testamentaria contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume, mentre è ammessa la convalida di disposizioni nulle perché illegali, in quanto contrarie a norme imperative proibitive*”; Cass. Civ. n. 719/1965.

[3] In tal senso Alessandrini Calisti, *Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie*, in Le Successioni – Manuale Notarile, a cura di Tagliaferri-Preite-Carbone, Milano, 2016, pag. 350, cui si rimanda per ulteriore bibliografia.

[4] Si veda: Cass. Civ., Sez. 6, n. 10065/2020, con nota di De Rosa, “*La conferma e l’esecuzione ex art. 590 cod. civ. non hanno effetto in ipotesi di scheda testamentaria falsa*”, in Euroconference Legal del 08/09/2020.

[5] Cass. Civ. n. 3254/1976.

[6] BUSANI, *La successione mortis causa*, Milano, 2022, pag. 1140; CARBONE, *Le successioni per*



causa di morte, in *Manuali Notarili* a cura di L. Genghini, vol. 4, tomo secondo, Padova , 2012, pag. 1160;

[7] ALESSANDRINI CALISTI, op, cit., pag. 350.

[8] Così Cass. Civ. n. 1889/1964.

[9] Cass. Civ., Sez. 6, n. 10065/2020, cit.

[10] In dottrina: BONILINI, *Il negozio testamentario*, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, tomo II, Milano, 2009, pag. 43; GAZZONI, *L'attribuzione patrimoniale mediante conferma*, Milano, 1974, pag. 265; BIANCA, *Diritto civile*, 2, La famiglia. Le successioni, Milano, 1985, pag. 640; VENDITTI, *Disposizione testamentaria orale e conferma*, in Dir. e giur., 1988, pagg. 168 ss.. In giurisprudenza: Cass. Civ. n. 888/1962 e Cass. Civ. n. 6313/1996. Deve, tuttavia, precisarsi come la casistica giurisprudenziale riguardasse essenzialmente profili di responsabilità professionale dei notai che avessero ricevuto atti di conferma di testamenti orali e non il profilo strettamente civilistico della ammissibilità di tali negozi.

[11] ALESSANDRINI CALISTI, op, cit., pag. 350; CICU, *Il testamento*, Milano, 1969, pag. 29; SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1997, pag. 243; GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, Milano, 1964, pag. 111; CANIZZO, *Successioni testamentarie*, Roma, 1996, pagg. 45 ss

Master di specializzazione

Diritto successorio: questioni attuali e controverse

Scopri di più



Crisi di impresa

La pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi di ristrutturazione dei debiti deve precedere al deposito della domanda in tribunale

di Carlo Trentini, Avvocato

Seminario di specializzazione

Circolazione dell'azienda e la nuova transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi

Scopri di più

Cassazione Civile, Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11218 – Pres. M. Ferro, Est. P. Vella

Parole chiave: Accordo di ristrutturazione dei debiti – Pubblicazione nel registro delle imprese – Necessaria anteriorità o quanto meno contemporaneità con il deposito della domanda in tribunale

Massima: “*Nel procedimento ex art. 161, comma 6, l.fall., in cui il debitore abbia optato per l’accesso al procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, la pubblicazione nel registro delle imprese deve precedere o, quanto meno, essere contemporanea al deposito della domanda in tribunale, diversamente, oltre a determinarsi effetti pregiudizievoli per il debitore stesso, impedendosi ai creditori e ai terzi in genere di avere contezza dell’evoluzione della proposta di regolazione della crisi e di conoscere quale delle due opzioni sia stata scelta, lasciando i creditori non aderenti in una situazione d’incertezza sine die.*”

Riferimenti normativi: art. 161, comma 6 e 182-bis l.fall.

CASO

Una società, nei cui confronti era stata chiesto il fallimento, presenta domanda di concordato con riserva, e, nel termine assegnato dal tribunale, deposita domanda di omologazione degli accordi, senza peraltro eseguire la prescritta pubblicazione presso il registro delle imprese. Il tribunale dichiara inammissibile il ricorso per l’omologazione degli accordi e, con separato provvedimento, dichiara il fallimento, che viene confermato dalla corte d’appello. La corte regolatrice rigetta il ricorso, affermando che l’iscrizione nel registro delle imprese deve precedere o, al più, essere contestuale al deposito della domanda di omologazione degli accordi; e che, se la domanda è presentata nel corso di un procedimento prenotativo, anche la pubblicazione deve intervenire nel termine concesso dal tribunale.

QUESTIONI

La sentenza in commento esamina e correttamente risolve un caso particolare, affermando comunque un principio che interessa la questione generale del rapporto cronologico tra i due adempimenti iniziali dello strumento di regolazione della crisi degli accordi: la pubblicazione degli accordi e il loro deposito in tribunale possono intervenire senza che debba esservi precedenza di uno rispetto all'altro, o debbono essere contestuali, o, infine, è irrilevante la scansione cronologica? La questione ha costituito oggetto di dibattito sin dall'introduzione nell'ordinamento dell'istituto degli accordi e, se pure il codice della crisi sembra aver indirizzato la soluzione verso la contestualità, è da dubitare che la questione possa dirsi definitivamente risolta. Esamineremo la questione distinguendone i termini nella legge fallimentare e nel codice della crisi.

a) Nella legge fallimentare

In letteratura, vigendo la legge fallimentare, era dibattuto se gli accordi dovessero essere depositati presso il tribunale e, poi, pubblicati presso il registro delle imprese^[1]; oppure se la pubblicazione camerale dovesse precedere il deposito in tribunale^[2].

Certamente dal testo letterale della disposizione, contrariamente a quanto da taluno affermato^[3], non era dato desumere la soluzione; l'art. 182-bis l.fall. manteneva distinti depositi in cancelleria e pubblicazione, collocandoli in due commi diversi, ciascuno dei quali non faceva riferimento all'altro adempimento e la tesi che faceva leva sulla circostanza che il comma relativo al deposito precedeva quello relativo alla pubblicazione^[4] sembrava per vero alquanto labile.

Altri, ed autorevoli, studiosi avevano osservato che la soluzione sarebbe stata, in concreto, indifferente; deposito e pubblicazione sarebbero dovuti, infatti, essere contestuali o comunque in rapida successione^[5] nel senso ch'essi dovevano intervenire, se non contemporaneamente, in termini molto vicini nel tempo.

In tal senso, andava condivisa l'affermazione per cui la mancata contestualità poteva comportare problemi: il deposito in tribunale senza la pubblicazione nel registro delle imprese non poneva al riparo da azioni esecutive e cautelari; viceversa, la pubblicazione presso il registro delle imprese senza il tempestivo deposito in tribunale faceva decorrere i termini della moratoria comportando il rischio che non si riuscisse a giungere all'omologa nel tempo previsto dalla legge^[6] e comunque con l'ombrello protettivo delle misure protettive.

In ogni caso, prescindendo da detti rilievi, più pratici che teorici, e volendo considerare la questione in punto di stretto diritto, a chi scrive pareva difficile che la pubblicazione potesse anticipare il deposito; a ben considerare, alla pubblicazione doveva riconoscersi funzione pubblicitaria dell'instaurazione del procedimento, e non pareva potesse ammettersi un adempimento tipicamente pubblicitario anticipatorio del compimento dell'atto sostanziale o processuale. Del resto, anche nel concordato preventivo, la pubblicazione seguiva il deposito

(art. 160, quinto comma, l.fall.). Del resto, la soluzione proposta^[7], di considerare la pubblicazione una condizione di procedibilità, di talché il ricorso depositato prima sarebbe stato comunque valido, sembrava ragionevole e tale da contemperare l'esigenza di garantire ai creditori un termine adeguato per l'opposizione e il principio per cui la pubblicazione ha funzione pubblicitaria di un adempimento già compiuto.

E, infine, con la sentenza in commento – riguardante un caso in cui il procedimento aveva preso avvio con un ricorso per concordato con riserva, salvo indirizzarsi, nel termine assegnato, per lo strumento degli accordi, senza che, comunque, entro il termine concesso, fosse eseguita la pubblicazione – la Corte di Cassazione ha affermato che *la pubblicazione degli accordi deve precedere o quanto meno essere contestuale al deposito in tribunale* (o, nel caso del procedimento instaurato con riserva, la pubblicazione deve eseguirsi comunque entro il termine massimo assegnato), perché l'assolvimento dell'onere pubblicitario in termini discrezionalmente fissati, oltre ad essere produttivo di effetti negativi per lo stesso debitore, non consente ai creditori e ai terzi in genere di avere contezza degli sviluppi del procedimento e di sapere quale opzione il debitore abbia scelto^[8].

b) Nel codice della crisi

La discussione circa la precedenza della pubblicazione sul deposito o del deposito sulla pubblicazione potrebbe sembrare risolta, nel codice della crisi, mediante l'introduzione di specifica disposizione, contenuta nell'art. 40, comma 4, primo periodo, a tenore della quale, “*nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese...*”^[9].

La soluzione di assegnare la vittoria “a pari merito” non è in realtà completamente risolutiva, soprattutto perché si fatica ad enucleare una nozione adeguata di contestualità.

E, con tutto ciò, autorevole dottrina continua a seguire la tesi secondo cui “*l'accordo deve essere pubblicato nel registro delle imprese e poi depositato in tribunale*”^[10]. È dunque evidente che, nonostante l'espressa previsione normativa della contestualità, ancora si sostiene la tesi della priorità della pubblicazione rispetto al deposito.

Come che sia, può, alla fine, escludersi che la pubblicazione possa avvenire *dopo un tempo significativo* dal deposito in tribunale, ma sembrerebbe eccessivo considerare inammissibile che la pubblicazione possa avvenire il giorno successivo a quella del deposito in tribunale.

[1] G. U. Tedeschi, *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, Padova, 2006, 581; G. Verna, *I nuovi accordi di ristrutturazione* (art. 182 bis, legge fallim.), in *Dir. fall.*, 2007, I, 954 e Idem, in *Le nuove procedure concorsuali*, a cura di S. Ambrosini, Torino, 2012, 589; C. Proto, *Accordi di ristrutturazione dei debiti, tutela dei soggetti coinvolti nella crisi d'impresa e ruolo del giudice*, nota a Trib. Roma 16 ottobre 2006, in *Fall.*, 2007, 194, il quale invocava l'argomento *ab inconvenienti*, secondo cui i creditori, disponendo soltanto degli accordi e della relazione (in tesi, unici documenti oggetto di pubblicazione) sarebbero stati impossibilitati a far valere

compiutamente le ragioni di opposizione; ulteriormente, decorrendo il termine dell'opposizione dalla data della pubblicazione, se il deposito in tribunale è ritardato, le opposizioni proposte sarebbero finite in un limbo; un'argomentazione non dissimile si rinviene in E. Capobianco, *Gli accordi stragiudiziali per la soluzione delle crisi d'impresa. Profili strutturali e funzionali e conseguenze dell'inadempimento del debitore*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2010, 314, secondo cui eventuali opposizioni proposte prima del deposito in tribunale sarebbero state "al buio", e cioè in assenza di un procedimento già instaurato; P. Pajardi A. Paluchowski, *Manuale di diritto fallimentare*, VII ed., Milano, 2008, 914; P. Valensise, in AA. VV., *La legge fallimentare dopo la riforma*, a cura di A. Nigro, M. Sandulli e V. Santoro, tomo III, Torino, 2010, 2278, segnalava gli inconvenienti di una diversa interpretazione (dato che il termine dell'opposizione cominciava a decorrere dalla pubblicazione) e sottolineava che la norma prevedeva una scansione procedimentale nel senso da lui accolto; G. La Croce, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Giur. it.*, 2010, 2465, pure osservava che la norma menzionava prima il deposito e poi la pubblicazione e sottolineava come avrebbe avuto poco senso far decorrere il termine di un'opposizione dalla pubblicazione se il procedimento non fosse stato già iniziato avanti il tribunale; L. Girone, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Le altre procedure concorsuali Reati fallimentari Problematiche Comunitarie e trasversali Fallimento e Fisco*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, diretto e coordinato da U. Apice, Torino, 2011, 536, sembrava inclinare (riferendo la tesi a "gran parte degli operatori...") per la necessità che il deposito presso il tribunale precedesse la pubblicazione presso il registro delle imprese, che avrebbe assunto funzione di pubblicità notizia del deposito degli accordi; secondo B. Inzitari, *Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fallim.: natura, profili funzionali e limiti dell'opposizione degli estranei e dei terzi*, in *Dir. fall.*, 2012, I, tale opzione corrispondeva alla pratica.

[2] A. Pezzano, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare: una occasione da non perdere*, nota a Trib. Milano 15 dicembre 2005, in *Dir. fall.*, 2006, II, 679; secondo G. B. Nardecchia, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento*, nota a Trib. Udine 22 giugno 2007, in *Fall.*, 2008, 706, la pubblicazione presso il registro delle imprese costituiva "una delle condizioni procedurali di accesso" che il tribunale doveva vagliare in sede di decisione sull'omologa; L. Fazzi, *Questioni in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Dir. fall.*, 2011, II, 352 (nota a Trib. Roma 20 maggio 2010 – descr.), 363; A. Di Majo, in L. Ghia C. Piccinini F. Severini, *Trattato delle procedure concorsuali*, vol. IV, Torino, 2011, 690 definiva inammissibile la domanda di omologazione di accordi non previamente pubblicati.

[3] Secondo B. Inzitari, *Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fallim.: natura, profili funzionali e limiti dell'opposizione degli estranei e dei terzi*, cit., 48 "dalla lettura dell'articolo si evince che il deposito in cancelleria debba precedere quello al registro".

[4] Cfr. P. Pajardi A. Paluchowski, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., 914; sembra arbitrario desumere da tale sequenza delle disposizioni una eguale sequenza anche degli adempimenti.

[5] V. Zanichelli, *I concordati giudiziali*, Torino, 2010, 611.

[6] M. Fabiani, *Diritto fallimentare*, Bologna, 2011, 693.

[7] Da F. De Vita, *Il giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti: problematiche processuali*, in *Dir. fall.*, 2013, I, 379; F. De Vita, *L'evoluzione normativa degli accordi di ristrutturazione dei debiti e le incertezze processuali nel relativo giudizio di omologazione*, in *Judicium.it*, pubb. 13.11.2012, pag. 12; adesivamente, D. Romano, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti alla luce del d.l. n. 83 del 2012*, in *Giust. civ.*, 2013, 588.

[8] Cass. 28 aprile 2025, n. 11218, (est. Vella), § 1.1., in *Il Caso.it*, p. 2.9.2025. Non diversamente, Cass. 3 febbraio 2025, n. 2534, (ord.), ha affermato che l'efficacia dell'accordo di ristrutturazione dei debiti esige che il deposito del ricorso "deve accompagnarsi" alla pubblicazione nel registro delle imprese e che tale adempimento, nel caso di procedimento avviato ex art. 161, comma 6, *l.fall.*, non deve oltrepassare il termine concesso dal tribunale.

[9] Cfr. Trib. Catania 30 gennaio 2023, in *One Legal*, in cui, richiamati gli artt. 40, comma 4 e 48, comma 4, CCII, si afferma che gli accordi devono essere pubblicati "contemporaneamente" alla presentazione della richiesta di omologazione, da tale regola desumendo che gli accordi devono essere stati già raggiunti alla data del deposito e della pubblicazione e che, se viene prevista una transazione fiscale, l'accordo con il creditore pubblico deve essere stato già raggiunto o, in difetto, devono essere decorsi almeno novanta giorni dalla data dell'inoltro della proposta al creditore.

[10] G. B. Nardecchia, in *Il Codice della Crisi* Commentario a cura di P. Valensise, G. Di Cecco e G. Spagnuolo; Torino, 2024, 374.

Seminario di specializzazione

**Circolazione dell'azienda e la nuova transazione fiscale
nella composizione negoziata della crisi**

Scopri di più

Diritto bancario

Il servizio di home banking

di Fabio Fiorucci, Avvocato

Seminario di specializzazione

Contratti bancari e principali garanzie

[Scopri di più](#)

L'evoluzione dei canali digitali ha profondamente trasformato la fruizione dei servizi bancari, consentendo al cliente di operare sul proprio conto corrente in modalità telematica, mediante il cosiddetto servizio di home banking. Tale modalità operativa, resa possibile tramite Internet o applicazioni mobili, è oggi regolata da un articolato quadro normativo di fonte europea e nazionale, che coniuga esigenze di efficienza con rigorosi requisiti di sicurezza.

L'accesso all'home banking presuppone la sottoscrizione, con la banca presso cui è intrattenuto il conto corrente, di un modulo di richiesta specifico volto all'attivazione del servizio. Attraverso tale adesione, l'utente viene abilitato alla gestione online del proprio rapporto bancario già in essere, con la possibilità di compiere operazioni dispositivo e informative in via telematica.

Le condizioni contrattuali e le misure di sicurezza applicabili sono disciplinate tanto dal contratto stipulato con l'intermediario quanto dalla normativa vigente, in particolare dalla Direttiva (UE) 2015/2366 (*Payment Services Directive 2 – PSD2*) e dai relativi atti delegati, che definiscono i requisiti tecnici e di sicurezza per l'esecuzione dei servizi di pagamento elettronico.

Generalmente, il costo delle operazioni effettuate tramite Internet risulta inferiore rispetto a quello delle operazioni eseguite presso lo sportello bancario, salvo che il contratto non preveda condizioni differenti.

L'utente, tuttavia, è tenuto ad osservare specifiche misure di diligenza, volte a prevenire accessi non autorizzati e utilizzi fraudolenti: mantenere costantemente aggiornati il software e il sistema operativo del dispositivo utilizzato per l'accesso; non divulgare le proprie credenziali di autenticazione; diffidare di messaggi o comunicazioni riconducibili a tentativi di *phishing*; verificare sempre l'autenticità del sito o dell'applicazione della banca; segnalare tempestivamente eventuali anomalie o operazioni sospette.

Elemento cardine del sistema di sicurezza delineato dalla PSD2 è la Strong Customer Authentication (SCA), procedura di identificazione rafforzata del cliente richiesta in occasione

dell'esecuzione di un pagamento online. La SCA si basa sull'utilizzo di almeno due elementi di autenticazione, appartenenti a categorie differenti tra le seguenti:

- conoscenza, ossia qualcosa che solo l'utente conosce (password, PIN);
- possesso, ossia qualcosa che solo l'utente possiede (token, chiavetta, smartphone);
- inerzia, ossia qualcosa che caratterizza univocamente l'utente (impronta digitale, riconoscimento facciale).

Tale disciplina è precisata dal Regolamento delegato (UE) 2018/389, che stabilisce gli standard tecnici di attuazione, nonché dal Regolamento delegato (UE) 2022/2360, il quale ha introdotto ulteriori aggiornamenti in materia di esenzioni e limiti temporali per l'accesso informativo ai conti.

Non tutte le operazioni effettuate tramite home banking richiedono l'applicazione della SCA. La normativa prevede, infatti, specifiche esenzioni, tra cui: pagamenti a basso rischio, valutati sulla base di un'analisi del rischio dell'operazione; micropagamenti al di sotto di determinate soglie; pagamenti ricorrenti di importo fisso; transazioni verso beneficiari inclusi in liste fidate (*whitelist*); accesso puramente informativo al conto, limitato nel tempo.

Con riferimento a quest'ultimo caso, il Regolamento delegato (UE) 2022/2360 ha stabilito che l'esenzione per l'accesso informativo possa estendersi fino a 180 giorni, a condizione che l'accesso consenta esclusivamente la visualizzazione del saldo o dei movimenti recenti, senza esposizione di dati di pagamento sensibili.

La banca è tenuta a fornire al cliente informazioni chiare circa le modalità di autenticazione adottate e le eventuali soluzioni alternative (token, OTP, app dedicate, strumenti biometrici). In caso di operazione non adeguatamente autenticata o di violazione delle misure di sicurezza, la normativa europea stabilisce regole puntuali in tema di responsabilità e rimborso.

L'operazione si considera non autorizzata se non è stata eseguita conformemente ai requisiti della SCA: in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento (di norma, la banca) è tenuto al rimborso immediato dell'importo, salvo che riesca a dimostrare: che l'operazione è stata correttamente autenticata e registrata; che non vi sia stato alcun malfunzionamento tecnico; oppure che l'evento sia imputabile a dolo o colpa grave del cliente.

Oltre alle tradizionali funzioni informative – come la visualizzazione dell'estratto conto – e dispositivo – come bonifici bancari, ricariche telefoniche o pagamenti di utenze domestiche –, l'evoluzione tecnologica ha ampliato notevolmente l'offerta dei servizi digitali. Tra i servizi oggi più diffusi si annoverano: bonifici istantanei e disposizioni programmate; incassi diretti (SDD) e gestione dei mandati elettronici; sottoscrizione online di prodotti finanziari; integrazione con servizi di terze parti tramite API (*Account Information Services* e *Payment Initiation Services*), introdotti proprio dalla PSD2; funzioni di investimento e trading online.



Euroconference

LEGAL



TeamSystem

Edizione di martedì 14 ottobre 2025

Seminario di specializzazione

Contratti bancari e principali garanzie

Scopri di più

Nuove tecnologie e Studio digitale

Trasparenza verso il cliente (L. n. 132/2025): come adeguare lettere d'incarico e mandati

di Luigi Ferrajoli

Master di specializzazione

Diritto d'autore digitale

Scopri di più

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la **Legge n. 132/2025**, recante: «*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*». La Legge n. 132/2025 **entra in vigore il 10 ottobre 2025** e si applica “in coerenza” con l’AI Act – Regolamento (UE) 2024/1689: quindi l’AI Act resta il quadro di riferimento e la legge appena varata, quale fonte nazionale, **si affianca al Regolamento (UE) 2024/1689** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Giugno 2024.

L’art. 13, Legge n. 132/2025, contiene una **disciplina specifica in materia di professioni intellettuali**, stabilendo che «*L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale* oggetto della prestazione d’opera. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista **sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo**». Con l’inserimento della locuzione «è finalizzato al solo esercizio» si è inteso esplicitare i **limiti all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali**. La disposizione è diretta a rendere più chiari i limiti all’uso dei sistemi di IA in materia di professioni intellettuali, precisando che l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è **finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale**.

L’art. 13 limita alle **attività strumentali e di supporto** l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l’eventuale **utilizzo dei medesimi sistemi** sia oggetto di **informativa ai clienti da parte dei professionisti** in esame. Più nel dettaglio, l’art. 13 concerne l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale – come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a) – nelle professioni intellettuali. Peraltra, le definizioni di “**sistema di IA**” e “**modelli di IA**” rinviano direttamente all’**AI Act**.

Il comma 1, dell’art. 13, limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei **sistemi di intelligenza artificiale** nelle professioni intellettuali e specifica che, nell’ambito di queste ultime, **l’attività professionale deve restare contraddistinta dalla**

prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Nella Relazione illustrativa viene osservato che, in base al comma in esame, **il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente** rispetto all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale. Il requisito di prevalenza appare, dunque, posto con riferimento al profilo della **qualità della prestazione** (e non implica una prevalenza anche di tipo quantitativo).

Il successivo **comma 2** dispone che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano **comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo** (nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente).

La novità di maggiore impatto immediato è l'obbligo per ogni professionista di **comunicare ai propri clienti "le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati"**. La norma richiede che questa comunicazione avvenga con un "*linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo*". Sebbene la legge non specifichi le modalità, deve ritenersi che sia necessaria una **comunicazione scritta, da inserire preferibilmente già nella lettera d'incarico o nel mandato professionale**. In concreto, ciò implica che la documentazione contrattuale dovrà includere specifiche informazioni, tra cui:

1. **se il professionista utilizzerà sistemi di AI** di ricerca, generativi o predittivi;
2. **la tipologia degli strumenti adottati e la loro provenienza** (interni o forniti da terzi);
3. **le misure di sicurezza** per garantire la riservatezza e la protezione dei dati del cliente;
4. la previsione che ogni elaborazione automatizzata sarà sempre **sottoposta a verifica e supervisione umana**.

Questa previsione si innesta su doveri già esistenti di **trasparenza, competenza e correttezza informativa**, sanciti, ad esempio, dal Codice deontologico forense e dai principi di lealtà professionale vigenti per le altre categorie ordinistiche.

La Legge n. 132/2025 **non modifica in alcun modo il principio cardine della responsabilità professionale**. Il professionista deve garantire correttezza, qualità e affidabilità. L'utilizzo di un sistema di AI **non attenua in alcun modo la responsabilità del professionista, che rimane l'unico garante del risultato finale**. Eventuali errori, imprecisioni o "allucinazioni" dell'algoritmo ricadono interamente **su chi firma l'atto o la consulenza**.

Master di specializzazione

Diritto d'autore digitale

Scopri di più



Soft Skills

Ripensare la comunicazione, una nuova sfida per gli Studi Legali

di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Seminario di specializzazione

Come scrivere atti persuasivi con il supporto di ChatGPT e altri LLM

[Scopri di più](#)

Abbiamo intervistato il Direttore di Mag e Legalcommunity.it, Nicola Di Molfetta, sulla comunicazione degli Studi per una panoramica sull'evoluzione e la trasformazione della comunicazione negli Studi Legali

Nicola Di Molfetta è un giornalista, direttore di Mag e Legalcommunity.it, testate focalizzate sul mercato legale, che da circa vent'anni osserva il mercato degli studi professionali e grazie alla sua esperienza ci ha aiutati ad analizzare la trasformazione della comunicazione all'interno degli stessi. Un tempo il silenzio, oggi il rumore. In vent'anni gli Studi Legali sono passati dal non comunicare al comunicare troppo, spesso male. Il Direttore invita a una riflessione: meno parole, più fatti, linguaggio chiaro e valore pubblico come chiave per riconquistare autorevolezza.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Seminario di specializzazione

Come scrivere atti persuasivi con il supporto di ChatGPT e altri LLM

[Scopri di più](#)